

(N. 2365)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla 4^a Commissione permanente (Finanze e tesoro) della Camera dei deputati
nella seduta del 19 dicembre 1957 (V. Stampato n. 3127)*

d'iniziativa dei deputati SCARASCIÀ, CODACCI PISANELLI, VISCHIA, AGRIMI, SCHIRATTI,
GOZZI, GEREMIA, FINA, TRUZZI, DE MARZI, DE MARIA, SEMERARO Gabriele, BURATO,
CERVONE, PIGNATELLI.

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 27 DICEMBRE 1957

Modificazioni al regolamento per la coltivazione indigena dei tabacchi
ed alla disciplina dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

È istituita presso il Ministero delle finanze la Commissione centrale di appello per la valutazione dei tabacchi.

È attribuito alla Commissione anzidetta lo esame dei ricorsi proposti dal direttore o dal concessionario ai sensi del quarto e del quinto comma dell'articolo 67 del regolamento per la coltivazione indigena del tabacco, approvato con regio decreto 12 ottobre 1924, n. 1590, e

successive modificazioni, nonchè i ricorsi previsti dall'ultimo comma dell'articolo 89 del medesimo regolamento modificato dall'articolo 3 della presente legge.

Art. 2.

La Commissione centrale di appello per la valutazione del tabacco, istituita dall'articolo precedente, è nominata con decreto del Ministro delle finanze ed è composta:

a) da un presidente scelto tra gli iscritti nell'Albo nazionale dei dottori agronomi ed avente particolare competenza in materia di tabacchi;

b) da un funzionario tecnico della carriera direttiva, appartenente alla Amministrazione dei monopoli;

c) da un tecnico indicato dai concessionari e da un tecnico indicato dai coltivatori mediante designazione da parte delle rispettive organizzazioni specifiche a carattere nazionale.

La Commissione è assistita da un segretario, senza diritto di voto, designato dal Ministro delle finanze.

Ogni membro della Commissione deve avere un supplente, scelto coi medesimi criteri indicati alle precedenti lettere a), b) e c), che entra in funzione nell'assenza del titolare.

La Commissione decide inappellabilmente a maggioranza di voti con la presenza di tre membri.

Nelle controversie previste dal quarto e dal quinto comma dell'articolo 67 del regolamento per la coltivazione indigena del tabacco interviene il tecnico designato dall'Organizzazione dei coltivatori e nelle controversie previste dall'articolo 1 della presente legge interviene il tecnico designato dall'Organizzazione dei concessionari.

Art. 3.

L'ultimo comma dell'articolo 89 del regolamento per la coltivazione indigena del tabacco, approvato con regio decreto 12 ottobre 1924, n. 1590, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« Alla seduta della Commissione ha diritto di assistere il concessionario e dal relativo verbale deve risultare se egli accetta o meno il

giudizio della Commissione. Il concessionario che non accetta il giudizio della Commissione può ricorrere entro trenta giorni alla Commissione centrale di appello per la valutazione dei tabacchi di cui all'articolo 1 della presente legge, a meno che non domandi di esportare la partita, applicando le norme dell'articolo 91 ».

Art. 4.

Le tariffe dei tabacchi greggi allo stato sciolto e condizionati in colli, nonchè le caratteristiche delle singole classi o gradi ed i criteri per la loro applicazione, vengono stabilite dal Ministro delle finanze su proposta del Consiglio dell'amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, che, all'uopo, si avvarrà di una Commissione tecnica nominata dal Ministro delle finanze e composta: da un consigliere di Stato, che la presiede; da due rappresentanti della Amministrazione dei monopoli; da un rappresentante dei coltivatori e da un rappresentante dei concessionari speciali, designati rispettivamente dalle Organizzazioni specifiche a carattere nazionale dei coltivatori e dei concessionari speciali.

Art. 5.

L'anticipazione prevista dall'articolo 92 del regolamento per la coltivazione indigena dei tabacchi deve essere destinata anzitutto a garantire, nei 30 giorni dal ritiro del prodotto, il pagamento del prezzo del tabacco consegnato dai coltivatori al concessionario speciale.